

Volatili, che di Quadrupedi con Reti, Laccj, Cani, Falconi, Arcobugj, o con qualunque altro Stromento ne' Beni suddetti, e ciò in qualsivoglia modo, tempo, e stagione, e nella stessa guisa lo sturbare li nidi di ciaschedun genere, ed il bersagliare, e cacciare ne' Beni stessi il Salvatico d'ogni sorta, che fosse entro di que' Beni, in pena della perdita delle Armi, Reti, Cani, Stromenti, Cacciagioni, e Munizioni, ed essere di più processati li trasgressori criminalmente, e soggetti per tal via alle pene afflittive dal competente Giudice Criminale adattabili secondo la qualità, e condizione delle persone, e delle circostanze dell' inobbedienza, ed infrazione delli Pubblici Comandi.

Secondo. Per assicurarsi validamente un tale scopo restano in facoltà gli stessi Nobb. Fratelli Breganze di tenere alla custodia de' suddetti loro Beni Guarda-Caccie, li quali girar potranno a loro piacere essi Beni, e togliere le Armi, Cani, Laccj, Munizioni, e Cacciagioni, ed ogni altra preda a quello, o quelli, che trovassero sul fatto, denunziandone inoltre li Nomi di tali delinquenti al competente Offizio Criminale colla presentazione degli effetti levati, perchè comprovata la delinquenza abbiano a soggiacere li Rei a' meritati castighi; ed in quanto a' fuggitivi si dovrà pure nelle dovute forme contro essi risolutamente procedere.